DOCUMENTO PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il presente documento ha lo scopo di adottare e confermare misure già adottate al fine di prevenire il rischio di contagio per i lavoratori e per gli utenti, ed intervenire tempestivamente ed in sicurezza su eventuali casi di infezione.

Sono confermate, e restano attuate, tutte le disposizioni già emesse dall'Amministrazione, per le parti compatibili con i provvedimenti delle Autorità governative.

STRUTTURE INTERESSATE

Sono interessate le strutture di:

- Palazzo degli Uffici, via XXIV Maggio
- Palazzo dei Leoni, corso Cavour
- locali ex Iai, via San Paolo
- locali Autoparco-Polizia, via Don Orione
- locali Enoteca di San Placido Calonero
- strutture di proprietà con presenza di lavoratori dell'Ente

Per le strutture di proprietà dell'Ente ma gestite da altri soggetti (Istituti scolastici, etc) il presente protocollo si occupa solo per la parte relativa agli obblighi di questo Ente essendo demandata la gestione della sicurezza ai Datori di lavoro che usufruiscono della struttura.

Per i locali usufruiti da altri soggetti e/o Enti (Ufficio Scolastico, etc) si darà informazione ai rispettivi Datori di lavoro con invito ad attenersi scrupolosamente alle procedure in esso indicate.

LAVORATORI INTERESSATI

Sono interessati al presente documento tutti i lavoratori dell'Ente, secondo mansioni e attività svolte e indipendentemente dal tipo di contratto in essere.

Sono esclusi dal presente documento i lavoratori comandati, anche temporaneamente, presso altre strutture non gestite da questo Ente.

I lavoratori di altre Enti e/o Aziende in servizio presso locali dove sono presenti lavoratori di questo Ente sono informati delle procedure in atto ed obbligati ad attenersi ad esso, per la parte di loro interesse ed in ogni caso per tutte le situazioni che comportano interferenza o condivisione di spazi e attività.

SOGGETTI ESTERNI

Si intendono per soggetti esterni coloro che si trovano occasionalmente nei locali in qualità di visitatori, ospiti, invitati o a qualsiasi altro titolo purchè in possesso di valido motivo.

Essi sono avvisati, prima dell'ingresso nei locali che dovrà comunque essere regolamentato secondo quanto previsto dalle disposizioni già emanate, delle procedure in atto con particolare riferimento:

- all'obbligo di mascherina e guanti per l'accesso;
- al percorso di accesso che deve essere esattamente individuato ed indicato;
- alla limitazione al minimo necessario dei contatti con il personale;
- alle modalità da seguire per il mantenimento del corretto livello di igiene sanitaria.

A tal fine agli ingressi dei locali verrà affissa, ben visibile, apposita segnaletica di avviso.

Il ricevimento e l'accesso al pubblico nei locali dell'Ente è comunque contingentato al minimo possibile, solo per motivi assolutamente imprescindibili e laddove non sia possibile operare diversamente.

RIENTRO DEL PERSONALE NEGLI UFFICI

Al fine di preparare il rientro dei lavoratori nei locali in concordanza con eventuali ulteriori provvedimenti delle Autorità governative, si dispone quanto segue.

- Le attività in modalità "lavoro agile/smart working" attuate a seguito dell'art. 87 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020, proseguono secondo quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile 2020. La Conferenza dei Dirigenti potrà indicare nuovi e diversi servizi essenziali e indifferibili, come indicato dalla Direttiva del 3 aprile 2020 del Ministro della Funzione Pubblica, disponendo il rientro negli uffici, anche parziale, di specifiche figure nei suddetti servizi
- Ogni dipendente dovrà essere allocato a non meno di 1,5 mt di distanza dall'altro e pertanto l'area occupata non dovrà essere inferiore a 7,065 mq. La presenza fissa di più dipendenti in uno stesso locale sarà consentita quindi solo nel caso in cui sia garantito il rispetto del distanziamento in qualsiasi momento. Ad ogni buon fine, è stata fornita la planimetria dei locali degli uffici per un preciso calcolo del numero massimo di personale allocabile per locale;
- Tutti i lavoratori presenti dovranno rispettare rigorosamente quanto previsto nel presente documento di sicurezza. In particolare dovranno essere rispettate le norme comportamentali, di igiene personale e di distanziamento. Nelle occasioni in cui il rispetto della distanza interpersonale non sia possibile, il personale è tenuto all'utilizzo delle mascherine protettive.

INGRESSO E USCITA NEGLI UFFICI

E' fatto assoluto divieto di assembramento davanti agli apparecchi di timbratura sia all'ingresso che, soprattutto, all'uscita. A tal fine dovrà provvedersi a consentire l'uscita da più accessi rendendo usufruibili, limitatamente al tempo del maggior afflusso di uscita, anche uscite carrabili escludendone temporaneamente il transito dei mezzi.

In ogni caso dovrà essere sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale durante l'eventuale attesa della timbratura.

I Dirigenti potranno, qualora siano accertate situazioni non occasionali di assembramento, disporre l'uscita scaglionata dei lavoratori dei rispettivi Servizi.

Il lavoratore che fa ingresso nei locali è perfettamente cosciente del proprio stato di salute, che dovrà essere assolutamente privo di qualsiasi sintomo riconducibile alla malattia. Allo stesso modo è informato che nel caso di presenza di sintomi non dovrà accedere ai luoghi di lavoro.

ATTIVITÀ IN AREE ESTERNE

I lavoratori che svolgono attività in aree esterne dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite dai Responsabili dei rispettivi Uffici e Servizi, e dal Dirigente.

In particolare, essi dovranno:

- *rispettare sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;*
- *evitare l'uso promiscuo di attrezzature e strumenti; quando ciò non fosse possibile provvedere alla loro sanificazione con materiale igienizzante prima dell'uso;*
- *provvedere al mantenimento dell'igiene personale con frequente lavaggio delle mani;*
- *evitare di lavorare isolati e comunque organizzare il lavoro in maniera da rendere sempre possibile l'intervento in caso di emergenza, di malore, di sintomi.*

TRASPORTO SU MEZZI DELL'ENTE

Il trasporto su mezzi dell'Ente è consentito per un massimo di due persone, compreso il conducente. Solo per mezzi più grandi e laddove siano presenti altre barriere fisiche di separazione (es. plexigas, etc) potrà essere consentito la presenza di persone non superiore al 50% della capienza prevista, oltre conducente.

In ogni caso dovrà essere mantenuto sempre la distanza di sicurezza interpersonale. Quando ciò non fosse possibile dovranno essere indossate maschere protettive per il contenimento ambientale, anche durante la guida.

Nei mezzi di lavoro adibiti a lavorazioni particolari (bobcat, spazzaneve, cestello, etc) potrà essere presente un solo lavoratore per volta.

I mezzi dovranno essere sanificati dopo l'utilizzo, soprattutto in caso di uso promiscuo di più persone e sottoposti a generale sanificazione periodica.

Al fine delle misure di contenimento è preferibile che il mezzo sia condotto, quanto più possibile, dallo stesso conducenti e sia utilizzato dagli stessi soggetti.

ATTIVITÀ NEI LOCALI DELL'ENTE

I lavoratori che svolgono l'attività all'interno dell'Ente dovranno:

- rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Qualora fosse temporaneamente impossibile rispettare il distanziamento sociale di cui al precedente punto, sarà necessario utilizzare le mascherine di protezione;
- evitare l'uso promiscuo di computer e strumenti; quando ciò non fosse possibile provvedere alla loro sanificazione con materiale igienizzante prima dell'uso;
- nel caso di utilizzo di attrezzature il cui uso è consentito ad una pluralità di lavoratori, dovranno munirsi preventivamente di guanti protettivi;
- provvedere al mantenimento dell'igiene personale con frequente lavaggio delle mani;
- evitare di lavorare isolati e comunque organizzare il lavoro in maniera da rendere sempre

possibile l'intervento in caso di emergenza, di malore, di sintomi.

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi dovranno minimizzare i rischi connessi alle attività di "front-office", implementando, se possibile, modalità informatiche per la ricezione e l'esito delle istanze, al fine di limitare il più possibile la presenza di soggetti esterni e/o terzi.

Qualora siano previsti spostamenti all'interno del singolo stabile per la consegna e/o il ritiro di materiale possono essere concordate tra i lavoratori e tra i Responsabili apposite aree "neutre" ove depositare temporaneamente il materiale per il ritiro.

Le attività che prevedono, per loro istituzione, contatti di front-office (es. portineria) dovranno prevedere la presenza di separatori fisici (pannelli in plexigas, etc) o, qualora ciò non fosse possibile, specifiche disposizioni per una rigorosa regolamentazione del distanziamento,

Il personale adibito ad attività di front-office dovrà essere sempre in possesso di maschere protettive per il contenimento ambientale da utilizzare nel caso di impossibilità del rispetto del distanziamento.

Lo svolgimento di lavori in appalto all'interno dei locali e/o la manutenzione di attrezzature (antincendio, ascensori, distributori, etc) deve avvenire negli orari di chiusura dell'attività lavorativa e comunque in assenza di lavoratori. Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere l'area di intervento dovrà essere delimitato con separatori fisici (nastri segnaletici, pannelli, etc) e dovrà essere tassativamente impedito qualsiasi contatto con i lavoratori eventualmente presenti. I lavoratori delle attività in appalto dovranno rispettare sia le misure del proprio datore di lavoro sia le misure vigenti nei luoghi in cui prestano il servizio.

RIUNIONI E CONFERENZE

Le riunioni, le conferenze e gli incontri tra il personale e/o con soggetti esterni avvengono principalmente in modalità di videoconferenza, utilizzando piattaforme accessibili a tutti.

Qualora ciò non fosse possibile, gli incontri dovranno avvenire sempre con il pieno rispetto delle norme comportamentali e di igiene, e dovranno essere limitati al tempo strettamente indispensabile e tra un numero di persone compatibile con le distanze interpersonali già indicate, in funzione dell'ampiezza dei locali.

Al momento vige la chiusura delle attività nel Salone degli Specchi, della Sala Consiliare e della Galleria d'Arte Moderna disposta con prot. n. 314/Sg del 28 febbraio 2020; eventuali deroghe o autorizzazioni dovranno essere concordate con il Gabinetto della Presidenza e con la Segreteria Generale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Secondo quanto previsto dalla normativa, la Sorveglianza Sanitaria viene mantenuta privilegiando le visite preventive, le visite su richiesta del lavoratore e le visite da rientro lavorativo.

Il Medico Competente darà informazioni e disposizioni sulle modalità di effettuazione delle visite che saranno fornite ai lavoratori interessati.

I giudizi di idoneità in scadenza si intendono prorogati fino alla effettuazione di nuova visita periodica e comunque non oltre il 31 luglio 2020, data di fine dello stato di emergenza nazionale.

Si intendono prorogati anche eventuali limitazioni e/o prescrizioni che il lavoratore abbia ricevuto nell'ultimo giudizio di idoneità.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Il lavoratore dovrà, alla fine della giornata, avere cura di liberare il più possibile i ripiani da ogni materiale al fine di consentire un più accurato intervento da parte degli addetti alle pulizie.

La pulizia dei locali deve essere prevista ogni giorno, con particolare cura alle parti comuni (maniglie, corrimano, pulsantiere, etc). al termine delle attività e comunque in assenza di lavoratori Quando ciò non fosse possibile l'area di intervento dovrà essere delimitata con nastri segnaletici, pannelli o altro elemento fisico separatore, e dovrà essere tassativamente evitato qualsiasi contatto tra il personale della ditta e i lavoratori in servizio.

Periodicamente con cadenza predeterminata e comunque non superiore a due mesi, dovrà essere prevista disinfezione e successiva sanificazione ambientale di tutti i locali.

In ogni caso dovrà essere prevista immediata disinfezione e sanificazione, con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020, qualora dovesse verificarsi caso di manifestazione sintomi, contagio o malore riconducibile alla malattia Covid-19 nei luoghi di lavoro. Nelle more dell'intervento i locali restano inaccessibili e ne viene disposta la chiusura immediata.

Per la definizione di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione ambientale si rimanda all'apposito allegato.

CARICO E SCARICO MATERIALI

Qualora si renda necessario l'ingresso di mezzi e soggetti esterni per il carico e scarico dei materiali, questi dovranno essere preventivamente informati sulle modalità di accesso, sulle procedure in atto con particolare riferimento al percorso di accesso che deve essere esattamente individuato ed indicato; sulla limitazione al minimo necessario dei contatti con il personale; sulle

modalità da seguire per il mantenimento del corretto livello di igiene sanitaria personale.

Il conducente del mezzo in ingresso non dovrà scendere dal veicolo; quando ciò non fosse possibile dovrà essere preferibilmente evitato l'ingresso nei locali e il materiale dovrà essere lasciato in area "neutra" dove il personale interessato provvederà al ritiro. Lo stesso dovrà essere comunque munito di maschera protettiva al fine di limitare la contaminazione ambientale.

Per il carico e lo scarico del materiale i soggetti esterni utilizzeranno attrezzatura propria, evitando tassativamente di utilizzare attrezzatura o strumentazione in dotazione al personale di questo Ente.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA SICUREZZA

La **formazione** in materia di sicurezza sul lavoro potrà avvenire esclusivamente con le modalità previste dal Decreto Assessoriale n. 1432 dell'8 luglio 2019 che recepisce il contenuto dell'Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016.

La modalità e-learning secondo è prevista dall'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e con i requisiti tecnico-organizzativi indicati dall'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. A tal fine l'Ente si doterà di apposita piattaforma che consente il soddisfacimento delle condizioni previste nelle norme sopracitate.

La formazione in e-learning potrà essere erogata esclusivamente per i profili previsti nell'allegato V dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

In considerazione della disposizione presente nel Dpcm del 26 aprile 2020 che vieta l'organizzazione di corsi in aula, e qualora non fosse possibile effettuare formazione attraverso piattaforma e-learning o videoconferenza in sincrona, tutte le scadenze relative alla formazione si intendono "neutralizzate" per tutto il periodo interessato dall'emergenza epidemiologica

Non è consentito effettuare **addestramento** in modalità e-learning; a tal fine si intendono prorogate per l'intero periodo emergenziale le abilitazioni già acquisite ed in scadenza di aggiornamento.

L'**informazione** avverrà principalmente con le seguenti modalità:

- proposte webinar o live streaming
- invio di materiale sulla casella di posta elettronica
- disposizioni specifiche per gruppi omogenei o per lavoratori
- manifesti e brochure nei luoghi di lavoro

Sono possibili altre forme di informazione purchè accessibili ai lavoratori interessati

---

INTERVENTO IN CASO DI MANIFESTAZIONE SINTOMI DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO

Il lavoratore è avvisato, con apposita disposizione, che in caso di contatto con convivente risultato positivo o nel caso di rientro da zona epidemiologicamente a rischio deve porsi in isolamento domiciliare per almeno 14 giorni, e non può rientrare al lavoro prima che sia trascorso tale periodo e abbia completato il percorso indicato dall'operatore di sanità pubblica.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'art. 75 del d.lgs. 81/08 dispone che i dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure e tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Si intendono tali:

- *la migliore riorganizzazione del lavoro attraverso una minore presenza sul posto;*
- *il rispetto della distanza interpersonale non inferiore a 1,5 mt;*
- *il frequente lavaggio delle mani;*
- *il divieto di contatto con altre persone.*

Solo quando le procedure sopra indicate sono insufficienti ad evitare il rischio può essere disposto l'uso del dispositivo di protezione individuale.

Si intendono quali dispositivi di protezione individuale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, purchè certificate CE Reg. 2017/745 (o Dir, 93/42(Cee):

1. *mascherine c.d. chirurgiche, EN 14683:2019 (art. 16 c.1 dl. 18/2020)*
2. *maschere facciali filtranti , classe FFP2:2001 e FFP3, EN 149:2001 + A1:2009*
3. *respiratore con filtro particelle/gas/vapori, classe P2 e P3, EN 143/02*

L'utlizzo dei Dpi di cui al punto 1 è consentito a tutti i lavoratori che sono impossibilitati al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, e vanno utilizzate solo ed esclusivamente in tali occasioni.

L'utilizzo dei Dpi di cui ai punti 2 e 3 è appannaggio solo ai lavoratori impegnati in attività di emergenza sanitaria, di controllo del territorio, di repressione e quando sia prevedibile contatto stretto con soggetto positivo sospetto o confermato. Vanno utilizzate solo ed esclusivamente in tali occasioni.

E' consentito l'uso di maschere prive di certificazione e marcatura CE purchè validate dall'Inail nei tempi e con le modalità previste dal c. 3 dell'art 15 d.l. 18/2020.

E' consigliato, ove occorra, l'uso di guanti protettivi monouso quale misura ulteriore di protezione. I guanti possono essere:

- *in lattice di gomma naturale, con o senza polvere, EN 420;*
- *in nitrile senza polvere, EN 420 + EN 374-3*

Entrambi devono essere provvisti di certificazione e marcatura CE, come sopra descritto.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Tutti i cantieri di committenza dell'Ente devono essere eseguiti rispettando quanto previsto dal Protocollo per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stipulato tra le parti sociali il 14 marzo 2020, e alle relative Linee guida applicative del settore edile, che qui si intende integralmente ripreso.

Viene altresì ripreso integralmente quanto previsto dalla Diposizione n. 3 del 15 aprile 2020, Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale delle Opere pubbliche, con la quale si

invitano i RUP a predisporre le necessarie modifiche ai Piani di Coordinamento della Sicurezza adeguandoli al sopracitato Protocollo.

Gli uffici tecnici dell'Ente si avvalgono della collaborazione del Comitato Paritetico Territoriale CPT di Messina, settore Edile, con il quale questo Ente ha in corso una convenzione e che stipulerà, per ogni cantiere di committenza dell'Ente i cui lavori son finanziati a carico del Bilancio dell'Ente o della Regione Sicilia, il suindicato Protocollo condiviso con le imprese esecutrici.